



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'
Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"
Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"
Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474
e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it
Sito internet: www.icvialelibertavigevano.edu.it
Codice Fiscale 94034000185 –
Codice Meccanografico: PVIC83100R



Circ. n. 229

Vigevano, 05 aprile 2022

Ai Genitori degli alunni
Ai Referenti Covid
Ai Docenti e al Personale ATA
Atti
Sito web

Oggetto: **Aggiornamenti gestione Covid dal 1° aprile 2022 ai sensi delle ultime disposizioni normative: [Nota Ministeriale n. 410 del 29 marzo 2022](#)**

Gentilissimi,

come precisato nella Nota Ministeriale n. 410 del 29 marzo 2022, il 31 marzo 2022 è finito lo stato di emergenza. Ciò non equivale, dal 1° aprile, a un "liberi tutti" incontrollato, ma a un graduale allentamento delle misure.

Con la presente circolare vengono fornite le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire **dal 1° aprile 2022**. Giova nondimeno rammentare che **dal 26 marzo al 30 aprile 2022**, per l'accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. **green pass base**.

Soggetto COVID-19 positivo (caso accertato)

Si considera come *caso accertato* di Covid-19 il soggetto risultato positivo ad un tampone antigenico¹ o molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2.

I casi accertati sono tenuti ad osservare un periodo di **isolamento domiciliare obbligatorio** della durata di:

- 1) **Minimo 7 giorni** (di cui gli ultimi 3 senza sintomi) dalla data del tampone positivo: se sono vaccinati con 3 dosi oppure se hanno ricevuto la 2a dose da almeno 14 giorni e da meno di 120;
- 2) **Minimo 10 giorni** (di cui gli ultimi 3 senza sintomi) dalla data del tampone positivo: in tutti i casi non ricompresi nel punto 1.

Il periodo di isolamento si conclude con l'effettuazione di un **test antigenico¹ o molecolare negativo eseguito non prima del 7° giorno o del 10° giorno a seconda delle categorie di cui sopra**. In caso di persistente positività, l'isolamento si conclude al 21° giorno anche in assenza di tampone negativo.

1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di **almeno quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di **almeno quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni della **scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento**, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata** su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica **certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche**.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Casi particolari

- Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid-19 (tampone negativo): nel soggetto con tampone naso-faringeo risultato negativo, qualora il sospetto per infezione da SARS-CoV-2 permanga rilevante, è a discrezione del pediatra o medico curante la possibilità di ripetizione del test a distanza di 2-3 giorni.
- Soggetto con sintomi non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone: il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scolastico.

Documentazione per il rientro a scuola

Per il rientro a scuola dei soggetti in isolamento poiché risultati positivi a SARS-CoV-2 è sufficiente la dimostrazione di aver effettuato **un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo adeguatamente documentato**. **Non sono ammessi tamponi auto-somministrati per la chiusura dell'isolamento.**

3. Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**;
- è raccomandato il rispetto di una distanza **di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive: **in palestra o in giardino può essere omessa la mascherina durante attività di educazione fisica soltanto se viene mantenuta una distanza interpersonale stabile di almeno due metri**;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola **dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo **massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

4. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C-19" saranno disabilitate (Cfr nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: "Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza").

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.